COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LX.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della azienda di Stato per le foreste demaniali. (3205) 651

PRESIDENTE 651, 652

CACCIATORE 651, 652

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste* 651, 652

VETRONE 652

La seduta comincia alle 11,20.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (3205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

Su questo disegno di legge farò una sommaria relazione io stesso, in sostituzione del relatore onorevole Pavan, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

La legge 5 marzo 1961, n. 90, ha abrogato tutte le disposizioni che consentivano l'assunzione di operai non di ruolo e giornalieri presso qualunque Amministrazione statale, ad eccezione delle Amministrazioni autonome delle poste e delle telecomunicazioni e dei monopoli dello Stato. Poiché esigenze altrettanto particolari dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali richiedono l'impiego di manodopera in una misura che non sarebbe possibile predeterminare, è stato predisposto il disegno di legge in discussione, sul quale invito la Commissione ad esprimere un voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Noi abbiamo approvato di recente una legge sui contratti a termine. Qui si stabilisce che l'operaio non può essere trattenuto al lavoro oltre il periodo massimo di 60 giorni. Come mai?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Si tratta di un problema di una semplicità estrema che è sorto a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste da sempre ha assunto, in determinati periodi dell'anno, manodopera destinata ai cantieri di rimboschimento per il trapianto delle piantine oppure per attuare l'assistenza tecnica nel campo sperimentale.

Si assumono delle persone specializzate in sostanza, per far vedere agli allievi come si pota un olivo, come si tratta un frutteto. Si tratta di prestazioni che durano per la durata del corso o del rimboschimento.

Dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, è stata sollevata un'eccezione. La Corte dei conti dice: dopo la legge 5 marzo 1961, n. 90, non potete più pagare degli operai giornalieri, perché quella legge ve ne fa divieto. Si tratta dunque, oggi di provvedere a questa esigenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in analogia a quanto è stato fatto per altre Amministrazioni. Al generale divieto di assumere personale salariato non di ruolo sono state introdotte due sole eccezioni, con l'articolo 65 a favore del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, e con l'articolo 66 a favore dei Monopoli dello Stato. Con legge successiva si è provveduto per quanto riguarda l'Azienda nazionale strade statali. È rimasto il nostro problema, quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Chiediamo anche noi, pertanto, di poter assumere questa manodopera straordinaria.

Perché si è previsto il limite dei 60 giorni? Per tener conto della legge 5 marzo 1961, n. 90, la quale ci impone di rendere chiaro che queste assunzioni da parte di alcune Amministrazioni dello Stato debbono avere la caratteristica di assunzioni a carattere straordinario e temporaneo.

CACCIATORE. A proposito di questo disegno di legge, vorrei fare ancora due osservazioni.

La prima riguarda una particolarità del rapporto di lavoro che si viene a stabilire fra questi operai e l'ente: dice infatti la legge che data la necessità di esecuzione di singoli lavori, si assumono operai per la durata di sessanta giorni.

Ora, considerando la ipotesi che detti singoli lavori abbiano una durata superiore ai sessanta giorni, cioè per esempio, settanta giorni, detti operai vengono licenziati per assumerne altri. Una tale norma perciò non mi sembra corrispondente ai termini delle leggi vigenti che regolano i rapporti di lavoro.

VETRONE. L'osservazione dell'onorevole Cacciatore è esatta, tuttavia la legge non è rigida, in materia, e si può procedere, per esempio, nella eventualità prospettata, alla riassunzione degli stessi operai licenziati.

CACCIATORE. Ma il primo comma della legge parla chiaro in proposito.

La legge non mi pare che ammetta altre interpretazioni oltre questa: se i lavori, per ipotesi, durano non sessanta ma settanta giorni, si provvede al licenziamento dei primi operai assunti per assumerne altri.

Non è il caso, secondo me, di insistere in questa precisazione nel testo della legge.

La seconda osservazione che faccio riguarda la regolamentazione economica.

La regolamentazione del rapporto economico, nel rapporto tra questi operai e l'ente, manca infatti del tutto nel testo che abbiamo all'esame.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Che cosa intende l'onorevole Cacciatore per regolamentazione economica?

CACCIATORE. Per regolamentazione economica intendo il trattamento economico che deve essere riservato a questi operai.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questi operai vengono trattati a norma del contratto dei lavoratori dell'industria. È chiaro che non rientrandosi nel quadro di quelle norme, anche il corrispondente trattamento economico è anche previsto implicitamente.

CACCIATORE. Ma nessun accenno viene fatto, nel testo della legge, a questo riferimento. La legge, infatti, non dice esplicitamente che detti operai, per quanto riguarda la regolamentazione economica, vengono ad essere considerati come operai dell'industria e quindi sono interessati dalle norme che regolano quel contratto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora tarda e la necessità di considerare i problemi insorti nel corso dell'esame, rinvio la discussione del disegno di legge, con l'impegno, tuttavia, di metterlo all'ordine del giorno della prossima seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI